

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3707-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE PIANETTA)

Comunicata alla Presidenza il 30 gennaio 2006

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Adesione della Repubblica italiana al Protocollo del 1996 alla
Convenzione del 1972 sulla prevenzione dell'inquinamento dei
mari causato dall'immersione di rifiuti, fatto a Londra il 7
novembre 1996, con allegati

**presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro per gli affari regionali
col Ministro dell'interno
col Ministro della giustizia
col Ministro dell'economia e delle finanze
col Ministro delle attività produttive
col Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
col Ministro della salute
e col Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca**

(V. Stampato Camera n. 5889)

approvato dalla Camera dei deputati il 22 dicembre 2005

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 dicembre 2005*

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	4
– della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Il provvedimento in esame è volto ad autorizzare la ratifica dell'adesione italiana al Protocollo del 1996 alla «Convenzione sulla prevenzione dell'inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti ed altri materiali», cosiddetta «Convenzione di Londra», adottata il 29 dicembre 1972 ed entrata in vigore a livello internazionale il 30 agosto 1975, ratificata dall'Italia ai sensi della legge 2 maggio 1983, n. 305. Il Protocollo in esame è destinato a sostituire la Convenzione di Londra, innovandone diversi aspetti sulla base dell'esperienza maturata negli anni più recenti. Le Parti contraenti, difatti, hanno progressivamente ampliato i campi di intervento, adottando atti che regolano, ad esempio, il divieto assoluto di scarico di sostanze radioattive e il divieto assoluto di incenerimento e scarico in mare di rifiuti industriali.

L'articolato chiarisce da subito gli aspetti innovativi di tale procedimento: si è scelto di adottare un approccio precauzionale, che tende a far gravare i costi della prevenzione sul soggetto autorizzato allo scarico, applicando così il principio «chi inquina paga», in linea con gli impegni comunitari (articolo 3).

Mentre la Convenzione di Londra elencava i materiali che non potevano essere scaricati, al contrario il Protocollo in esame adotta il sistema della «lista inversa», in base al quale le Parti sono impegnate a proibire l'immersione in mare di ogni materiale, fatta eccezione per quelli elencati nell'alle-

gato 1 del Protocollo (rifiuti di dragaggio, fanghi di epurazione, eccetera), per i quali è comunque necessaria un'apposita autorizzazione conforme ai dettami previsti nell'allegato 2 (articolo 4). Un'altra sostanziale innovazione è costituita dal divieto di incenerimento in mare, ovvero la combustione a bordo di nave o piattaforma o altra struttura, di rifiuti o altre materie, salvo che essi risultino dalla normale utilizzazione della nave, piattaforma o struttura (articolo 5).

Il testo fornisce altresì indicazioni per quanto pertiene all'applicazione del Protocollo (articoli da 9 a 14), per la quale è prevista la designazione di un'autorità competente da parte di ciascun contraente, nonché alla cooperazione regionale, all'assistenza tecnica e alla ricerca scientifica. Sono inoltre stabilite le responsabilità, le norme per la soluzione di controversie, le modalità di riunione delle Parti contraenti (articoli da 15 a 18). Le funzioni di segretario sono delegate all'Organizzazione marittima internazionale (articolo 19), organismo *super partes* incaricato di fissare riunioni, fornire pareri consultivi su richiesta, e determinare ogni due anni un bilancio preventivo e un conto finanziario ai fini dell'amministrazione del Protocollo.

Sulla base degli elementi di fatto e delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

PIANETTA, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: FALCIER)

17 gennaio 2006

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: MORO)

24 gennaio 2006

La Commissione, esaminato il disegno di legge, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo cui:

– il provvedimento in esame è da considerare «slittato», ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 5, della legge n. 468 del 1978, per cui si rende necessario mantenere invariata la clausola finanziaria di cui all'articolo 3, comma 1;

– gli oneri relativi alla riunione delle Parti contraenti di cui all'articolo 11 del Protocollo sono ricompresi nella quantificazione riportata dalla relazione tecnica, e le restanti attività derivanti dall'attuazione delle disposizioni del Protocollo rientrano già nei compiti istituzionali delle amministrazioni interessate;

– ove le Parti contraenti introducano emendamenti al Protocollo, ai sensi dell'articolo 21 dello stesso, agli eventuali oneri si farà fronte mediante un apposito disegno di legge;

esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione all'adesione)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire al Protocollo del 1996 alla Convenzione del 1972 sulla prevenzione dell'inquinamento dei mari causato dall'immersione di rifiuti, fatto a Londra il 7 novembre 1996, con allegati.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 25 del Protocollo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 18.840 annui a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

